


**COMUNE DI SAN MARCELLINO**  
*(Provincia di Caserta)*



**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N.16 del 16.03.2017**

**Oggetto:Esame ed approvazione del Regolamento di applicazione del D.L. 507/93 dell'imposta Comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

L'anno duemiladiciasette , il giorno sedici del mese di marzo alle ore 17.52 nel salone della Scuola Media Statale "L. Da Vinci", alla prima convocazione in sessione ordinaria partecipata ai sigg. consiglieri a norma di legge, avviso prot. n.2643 del 10/03/2017 risultano presenti all'appello nominale:

<b>Consiglieri</b>		<b>Presenti</b>
1	<i>Geom.Colombiano Anacleto</i>	SI
2	<i>Sig.ra Barone Paola</i>	SI
3	<i>Sig.ra Campaniello Valeria</i>	SI
4	<i>Sig.De Santis Mario</i>	SI
5	<i>Sig.ra Pagano Ermelinda</i>	SI
6	<i>Sig. Verdino Sergio</i>	SI
7	<i>Sig. Conte Michele</i>	NO
8	<i>Sig. Maisto Eugenio</i>	SI
9	<i>Sig.De Cristofaro Francesco</i>	SI
10	<i>Dott. Di Martino Michele</i>	SI
11	<i>Sig. D'Aniello Luigi</i>	SI
12	<i>Rag.Dongiacomo Francesco</i>	SI
13	<i>Conte Vincenza</i>	SI
14	<i>Sig.Sagliano Angelo</i>	NO
15	<i>D.ssa Nugnes Elvira</i>	NO
16	<i>Rag. De Cristofaro Luigi</i>	SI
17	<i>Ing.Dongiacomo Francesco</i>	NO
Totale presenti		13
Totale assenti		4

**Presiede il Dr.Michele Di Martino.**

**Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giovanna Imperato.**

Il Sindaco asserisce che è un altro problema che questa Amministrazione intende regolamentare per la valorizzazione delle entrate. Il nostro auspicio è quello di poter recuperare notevoli entrate con la regolarizzazione di tutti i cartelloni pubblicitari che insistono sul nostro territorio e di rimuovere quelli non in regola.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in atti , come formulata dagli uffici, avente ad oggetto:  
**Esame ed approvazione del Regolamento di applicazione del D.L. 507/93 dell'imposta Comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267/2000;

Ad Unanimità resi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, come formulata dagli uffici, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto:

**Esame ed approvazione del Regolamento di applicazione del D.L. 507/93 dell'imposta Comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente  
(Dott. Michele Di Martino)

Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Giovanna Imperato)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**a t t e s t a**

che la presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000);

X - resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata affissa a decorrere dal 23 MAR. 2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000, col n° \_\_\_\_\_;

23 MAR. 2017

Il Segretario Generale  
(D.ssa Giovanna Imperato)



COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE)

CORPO DI POLIZIA LOCALE

[poliziale.sanmarcellino@asmepec.it](mailto:poliziale.sanmarcellino@asmepec.it) telefono e fax - 0818123553



**OGGETTO:** regolamento di applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità e servizi pubbliche affissioni D.L.507/93

**PROPOSTA DEL RESPONSABILE AREA VIGILANZA**

L'art. 52, D.Lgs. 446/1997 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Considerato necessario aggiornare e coordinare con successivi atti normativi l'applicazione di quanto previsto in oggetto

Richiamato il Regolamento degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 24/03/2000;

Considerato che occorre riorganizzare le attività previste dalla legge 507/93 adeguandola ai parametri di questo ente;

Considerato altresì che occorre adeguare il nuovo regolamento attinente l'imposta sulle pubbliche affissioni ed in particolar modo su

- IMPIANTI PER LA PUBBLICITA E PER LE AFFISSIONI ;
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ;
- DIRITTI SULLA PUBBLICA AFFISSIONE
- GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Ravvisata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 ;

Considerato che si demanda al pubblico consesso la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti e all'istituzione ed ordinamento dei tributi, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il precedente regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale ;

Ravvisata la necessità di adeguare ed adempiere ai parametri di legge, anche con la emanazione di successivi atti regolamentari ;

**PROPONE**

Di approvare il nuovo regolamento di applicazione D.L. 507/93 dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni così come allegato.

San Marcellino, 10/3/2017

IL PROPONENTE  
Cap. dr. Francesco Fabozzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabozzi', is written over the printed name of the proposer.

**COMUNE DI SAN MARCELLINO  
(PROVINCIA DI CASERTA)**



---


**OGGETTO: regolamento applicazione imposta comunale sulla pubblicità e servizi pubbliche affissioni**

**Pareri sulla proposta di deliberazione ( ex art.49 del d.lgs. n.267/2000)**

---


Visto per il parere tecnico -  
Visto si esprime parere favorevole

Il Responsabile Area Vigilanza  
Dr. Francesco Fabozzi



Visto per la regolarità contabile  
Visto si esprime parere favorevole

Il Responsabile Area Economico -Finanziaria  
Sig. Giuseppe Perrotta





**COMUNE DI SAN MARCELLINO CE  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**NUOVO REGOLAMENTO  
DI APPLICAZIONE D.L. 507/93  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITA'  
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL  
SERVIZI  
O DELLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI**

## INDICE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito e scopo del Regolamento .....	4
ART. 2 - Classificazione del Comune .....	4
ART. 3 - Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto.....	4
ART. 4 - Tariffe e maggiorazioni .....	4
ART. 5 - Attribuzioni del personale addetto .....	5
ART. 6 - Data di presentazione degli atti .....	5

### CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni .....	6
ART. 8 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni .....	6
ART. 9 - Piano generale degli impianti .....	7
ART.10 - Impianti privati per affissioni dirette .....	7
ART.11 - Autorizzazioni .....	7-8-9
ART.12 - Anticipata rimozione .....	10
ART.13 - Divieti e limitazioni.....	10
ART.14 - Pubblicità effettuata in difformità a legge e regolamenti .....	10
ART.15 - Materiale pubblicitario abusivo .....	11
ART.16 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali .....	11
ART.17 - Spazi per le affissioni su beni privati.....	11-12

### CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.18 - Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta .....	13-14
ART.19 - Tariffe e determinazione dell'imposta .....	14
ART.20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	15
ART.21 - Mezzi pubblicitari gonfiabili .....	15
ART.22 - Pubblicità fonica.....	15

### CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.23 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	16
ART.24 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto .....	16
ART.25 - Richiesta del servizio.....	16
ART.26 - Modalità per le affissioni .....	17
ART.27 - Rimborso dei diritti pagati .....	17

### CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART.28 - Sanzioni .....	18
ART.29 - Riscossione .....	18-19
ART.30 - Interessi .....	19

### CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.31 - Riduzioni ed esenzioni .....	19
ART.32 - Norma di rinvio .....	20
ART.33 - Entrata in vigore .....	20
ART.34 - Abrogazione di precedenti disposizioni .....	20

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenute nel Decreto Legislativo **15 novembre 1993 n. 507** e, anche mediante invio ad altri Regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

#### **ART. 2**

##### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di San Marcellino, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla **classe IV**, in base alla popolazione residente al **31/12/2011**, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (**n. abitanti 13.584**)

#### **ART. 3**

##### **GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**

1. Il Comune di San Marcellino, procede ad effettuare il servizio delle pubbliche affissioni in maniera diretta all'accertamento ed alla riscossione del relativo diritto e dell'imposta sulla pubblicità per tramite i propri dipendenti Comunali e/o personale esterno di supporto e/o tramite personale incaricato nei limiti e disposizioni di legge, od attraverso la esternalizzazione del servizio.

#### **ART. 4**

##### **TARIFFE E MAGGIORAZIONI**

1. Le tariffe e le maggiorazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono determinate secondo la normativa nazionale vigente.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.



## **ART. 5**

### **ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO**

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sull'esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e /o dal Responsabile del Servizio di Vigilanza ; nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico diversi dalla privata dimora ; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni, ivi comprese le occupazioni di sede stradale e sue pertinenze, secondo le modalità stabilite dalla legge. Per il personale esterno , autorizzato al supporto dell'Ufficio preposto, è previsto il rilascio del tesserino solo previo superamento di uno specifico corso di formazione per l'idoneità al servizio. Il predetto Personale, individuato e dichiarato idoneo al corso di formazione con atto della GM, sarà assegnato con idonea direttiva presso la sede della Polizia Locale e/o altra idonea sede per le attività di sostegno . Per il Personale interno, non di Polizia Locale, è previsto un apposito corso di formazione per la qualifica di "accertatore" per le infrazioni a ordinanze e regolamenti comunali ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e nozioni sul Nuovo Codice della Strada con particolare riferimento agli artt.22 e 23 del predetto CDS e sarà assegnato con dispositivo Sindacale all'area di vigilanza per le attività di cui sarà mandato ;

## **ART. 6**

### **DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI**

- 1 Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti d'ufficio.
- 2 La presentazione degli atti e le richieste di affissione possono essere presentate sia allo sportello e sia all'Ufficio on line al protocollo informatico del Comune
- 3 In caso di contemporaneità delle richieste la priorità è concessa allo sportello

## CAPO II

### IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

#### ART.7

##### TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

1. Agli effetti del presente Capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art.47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne.
2. E' competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

#### ART. 8

##### QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione è quantificata in ragione di 13.584 abitanti / unità registrata all'ultimo censimento , non deve essere inferiore a mq. 168,00 corrispondente a 12 mq. per ogni 1.000 abitanti, pari a n. 268 fogli del formato mt. 0,70 x 1,00
- 2 La superficie indicata al comma 1 deve essere adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti qualora tale variazione comporti una modifica della superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
- 3 La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 10% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.
- 4 La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.
- 5 La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.
6. Il Comune, qualora le richieste di affissione, in rapporto agli spazi disponibili, non consentano il loro completo accoglimento, può limitare l'accoglimento al 50 per cento degli spazi richiesti e comunque fino a 20 manifesti della misura di mq. 0,70 pari a 0,70x1 mt - cadauno. In tale ipotesi trova comunque applicazione la maggiorazione del 50 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 507/93

## **ART. 9**

### **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. Con apposito atto della Giunta Comunale è approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. L'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.
3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

## **ART. 10**

### **IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 7 e 8, e della predisposizione del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 9, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

## **ART. 11**

### **AUTORIZZAZIONI**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette a autorizzazione espressa.  
Nei casi, previsti dal presente regolamento, di mezzi non soggetti ad autorizzazione espressa, l'istanza di autorizzazione è sostituita da SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge ,  
La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: campo di calcio, villette comunali, impianti sportivi, centri commerciali ecc..) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente . La SCIA deve attestare la conformità al Regolamento Comunale .
2. La domanda di autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi ed essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il competente Settore dell'Amministrazione Comunale e sul sito Internet del Comune di San Marcellino . Ogni domanda di autorizzazione, nonché ogni domanda di rinnovo-proroga di cui al successivo comma 11, deve essere corredata dalla documentazione indicata nell'elenco disponibile presso il competente settore e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente

interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 02 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:

- gonfaloni, per i quali il limite è di n. 05 ;

- targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di n. 06 impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;

- insegne, per le quali il limite è di n. 05;

4. L'autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente Settore.

5. L'autorizzazione è negata in caso di morosità nel pagamento dell'imposta di pubblicità o del COSAP, definitivamente accertata .

6. L'autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente regolamento per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.

7. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

8. Deve essere previamente ed espressamente autorizzata anche ogni variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto. La dichiarazione di variazione e la comunicazione di cessazione della pubblicità devono essere redatte sull'apposita modulistica da presentare al competente Settore.

9. La variazione del messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice all'Amministrazione comunale/ servizio Affissioni allegando la documentazione richiesta.

10. L'autorizzazione ha la durata indicata dal provvedimento autorizzativo in relazione alla tipologia di impianto.

11. Per il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento o dichiarata conforme ad esso, dovrà essere presentata istanza di proroga. L'istanza di proroga, redatta sull'apposita modulistica, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, dovrà riportare il numero di autorizzazione, il tipo di impianto ed essere corredata da una fotografia formato cm. 20x30 ad ampia angolazione, riprodotte lo stato attuale dei luoghi ove sono installati gli impianti. All'istanza deve essere allegata copia dell'attestazione di pagamento dell'imposta. La proroga dell'autorizzazione non è concessa se la pubblicità non è conforme alla normativa sopravvenuta. In tal caso si applica la procedura per gli abusivi .

12. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.

13. Il richiedente qualora riceva comunicazione di esito favorevole è tenuto, entro il termine di due giorni lavorativi, a presentare la prescritta dichiarazione di pubblicità con allegata la attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e del canone COSAP dovuto, fatta eccezione per le insegne di esercizio per le quali il tempo a disposizione per la dichiarazione di pubblicità è di 60 gg. - La presentazione della dichiarazione di pubblicità con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento nei termini sopra indicati, è condizione per il rilascio dell'autorizzazione. Il richiedente è tenuto a presentare la prescritta domanda ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione della stessa, anche qualora l'imposta non sia dovuta .

14. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

15. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione .L' autorizzazione è prevista se due o più cartelli vendesi/fittasi vengono esposti da un unico soggetto privato e/o commerciale per fini di pubblicità commerciale;

16. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione sono i seguenti:

- 30 (trenta) giorni per la pubblicità non superiore a tre mesi;
- 60 (sessanta) giorni per tutte le altre tipologie di impianto.

E' escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuoso decorso del termine. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione individuata da successivo provvedimento dirigenziale. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini. Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento. Le domande saranno respinte qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione.

I termini per la concessione dell'autorizzazione sono raddoppiati nelle ipotesi di impianti innovativi, di arredo urbano e di quelli previsti dal presente regolamento.

17. Per quanto riguarda i gonfaloni e gli striscioni, le domande di autorizzazione dovranno essere presentate tra il sessantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data richiesta per l'esposizione. Per le istanze presentate al di fuori di tali termini il periodo di esposizione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

18. La pubblicità effettuata in ambito adiacente la ferrovia, lungo i margini esterni del confine ferroviario, ove sia visibile da vie e spazi pubblici, è soggetta ad autorizzazione.

19. La pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.

20. In caso di rilascio di autorizzazione di spazi pubblicitari presso cantieri a fronte di interventi su terreni, edifici, monumenti e aree comunali in genere, l'utilizzo dello spazio pubblicitario è subordinato alla compartecipazione nella misura del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario da versare secondo quanto concordato di volta in volta da parte dell'operatore pubblicitario.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità su beni di proprietà del Comune deve essere rilasciato espresso e preventivo nulla osta da parte della Amministrazione Comunale settore Vigilanza.

21. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su suolo pubblico e su ponteggi di cantiere e su cesate. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata.

22. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada.

24. E' facoltà del Responsabile del Settore Pubblicità convocare una Commissione Consultiva Tecnica, al fine di ottenere i pareri necessari per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione.

25. L'autorizzazione ha durata non superiore a tre mesi o tre anni, a seconda della tipologia degli impianti, ad eccezione degli impianti la cui durata è già stabilita in specifiche convenzioni o verrà stabilita in occasione dell'approvazione dei progetti e delle convenzioni. Fanno eccezione gli impianti pubblicitari denominati teli pubblicitari su ponteggi che hanno durata limitata al tempo di autorizzazione del ponteggio e gli impianti posti su cesata di cantiere e ponteggi che hanno la durata del cantiere, nonché le insegne di esercizio.

## ART. 12

### ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

## ART. 13

### DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati.
2. E' consentita la distribuzione a brevi mani e non il lancio di manifesti o altro materiale pubblicitario sulle vie e piazze pubbliche.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

## ART. 14

### PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGE E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco e/o del Responsabile del Settore, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 15 del presente Regolamento.

## ART. 15

### MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
5. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993.

## ART. 16

### PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di locazione nella misura stabilita dal Comune.

## ART. 17

### SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 8 comma 1 del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore del proprietario.



## CAPO III

# IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

### ART. 18

#### NORME DI RINVIO, PRESUPPOSTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La legge (D. Lgs: 15/11/1993, n: 507) disciplina i presupposti dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art.6), le modalità di applicazione dell'imposta (art.7), la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione é integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposita struttura adibita alla esposizione di tali mezzi.
3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5 comma 2, del D. Lgs. 507/1993, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente dal soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
4. Modalità di applicazione dell'imposta:
  - a. costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto;
  - b. ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
  - c. è considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art.7, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
  - d. se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

e è attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell'art. 12 del D.Lgs. 15.11.1993 n°507.

f il mantenimento, da parte del nuovo titolare dell'attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n°507, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

#### 5. Dichiarazione:

a. non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, salvo l'obbligo di comunicare la nuova ubicazione;

b. il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

c. la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta, in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.

#### 6. Pagamento dell'imposta:

a. l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno 3 anni ed essere esibita a richiesta del Comune o del Concessionario;

b. il contribuente è tenuto a comunicare l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrale anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;

7. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

### ART. 19

#### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

## **ART. 20**

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

## **ART. 21**

### **MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI**

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n.507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simili, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

## **ART. 22**

### **PUBBLICITA' FONICA**

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15, comma 5, del D.Lgs. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.
2. la pubblicità fonica è autorizzata secondo i limiti del nuovo c.d.s. e lungo le aree ed orari autorizzati

## CAPO IV

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ART. 23

##### SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni, nell'ambito del territorio del Comune di San Marcellino, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### ART. 24

##### NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 18,19,20,21e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n, 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. **Esenzioni e riduzioni:** si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993 i manifesti che riguardano le attività istituzionali del Comune; ai manifesti che riportano anche l'indicazione di altri soggetti viene applicata la riduzione del 50%.
3. **Pagamento del diritto:** è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione., diversamente, il pagamento del diritto può avvenire mediante versamento in conto corrente postale od altro sistema riconosciuto dalla Legge. Per quest'ultima modalità è dovuta l'esibizione dell'attestazione dell'avvenuto versamento di cui all'art.19, comma 7, del D.Lgs. 507/93.

#### ART. 25

##### RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

## **ART. 26**

### **MODALITA' PER LE AFFISSIONI**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultanti dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco e/o al Responsabile di Area non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
6. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, gli interessati devono presentare in tempo utile, apposita richiesta soggetta a nulla osta rilasciato dal comando di Polizia Municipale

## **ART.27**

### **RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### ART. 28

##### SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e del "Regolamento per la disciplina degli impianti ecc." si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico nei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 24 del D.L. 25/11/1993 n. 507 e legge 24/11/1981 n. 689, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,58 a € 1.549,37

#### ART. 29

##### RISCOSSIONE RIMBORSI COMPENSAZIONE

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha efficacia liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. La scadenza del versamento per l'imposta comunale sulla pubblicità è fissata al 31 marzo. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale, salvo applicare le dovute maggiorazioni previste dalla Legge vigente nei casi di tardato e/o omesso pagamento dell'imposta.
3. E' fatto obbligo di conservare per almeno 3 anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
5. L'importo minimo al di sotto del quale non sono dovuti versamenti o non si effettuano rimborsi è di €. 10,00.
6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato

accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza..

### **ARTICOLO 30 INTERESSI**

1. La misura annua degli interessi è fissata nella stessa percentuale del tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi, nella stessa misura, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **ART. 31**

#### **RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 32**

##### **NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

#### **ART. 33**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

#### **ART. 34**

##### **ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.